

## OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ALIMENTARE.

Le sentenze citate sono segnalate nella newsletter mensile CeDiSA ([www.cedisa.info](http://www.cedisa.info)) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare all'indirizzo internet <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>.

### Giurisprudenza dell'Unione europea.

#### **Agricoltura.**

**Prodotti fitosanitari: si applicano i criteri di gestione stabiliti dalla normativa sulla PAC anche se l'autorizzazione nazionale è scaduta.**

Corte di giustizia UE, 5 maggio 2022, causa C-189/21, *R. en R. c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Allegato II – Criterio di gestione obbligatorio 10 – Regolamento (UE) n.1107/2009 – Articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Riduzione o esclusione di tutto o parte dell'aiuto ricevuto a titolo della PAC – Inosservanza delle regole di condizionalità – Uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto.

*Il criterio di gestione obbligatorio 10, quale previsto all'allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che fa riferimento all'articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l'uso di un prodotto fitosanitario che non sia o non sia più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto.*

**Settore vitivinicolo: pratiche enologiche.**

**L'emissione da parte di uno Stato terzo di un attestato di conformità alle pratiche enologiche consentite dalla normativa Ue determina la presunzione di conformità del prodotto alla normativa e inverte l'onere probatorio.**

Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-86/20, *Vinařství U Kapličky s. r. o. c. Státní zemědělská a potravinářská inspekce*,

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino– Regolamento (UE) n. 1308/2013– Norme applicabili alla commercializzazione– Articolo 80– Pratiche enologiche – Divieto di commercializzazione – Articolo 90– Importazioni di vino – Regolamento (CE) n.555/2008 – Articolo 43 – Documento VI1– Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l'impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio– Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89, paragrafo 4 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova.

*Un attestato emesso dalle autorità di uno Stato terzo sulla conformità di una partita di vino alle pratiche enologiche dell'Unione non costituisce, di per sé, una prova del rispetto di tali pratiche per la sua commercializzazione nell'Unione.*

*Se, nonostante il rilascio di tale attestato, dette pratiche non sono state rispettate, l'onere della prova circa la sussistenza di responsabilità in capo al commerciante non può essere trasferito sulle autorità degli Stati membri.*

**Alimenti.****Denominazioni di Origine Protetta.**

**La tutela delle DOP – IGP imposta dal regolamento (Ue) n. 1151/2012 si applica anche ai prodotti fabbricati nell'Unione europea e destinati all'esportazione verso Paesi terzi.**

Corte di giustizia Ue, 14 luglio 2022, causa C-159/20, *Commissione c. Regno di Danimarca*.

Inadempimento di uno Stato – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 13 – Uso della denominazione di origine protetta (DOP) “Feta” per designare formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi terzi – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione.

*L’uso di una DOP o di un’IGP per designare un prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione che non è conforme al disciplinare applicabile viola nell’Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o da tale IGP, anche se tale prodotto è destinato a essere esportato verso paesi terzi.*

*Gli articoli 36 e 37 di quest’ultimo, come modificati dal regolamento 2017/625, impongono in particolare agli Stati membri di garantire sul loro territorio una verifica della conformità del prodotto al corrispondente disciplinare, e ciò prima della sua immissione in commercio. Tali disposizioni, non escludendo da tale verifica i prodotti destinati a essere esportati, confermano che l’obbligo per gli Stati membri, previsto all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito di DOP o di IGP si applica anche a siffatti prodotti.*

#### **Sicurezza alimentare – criteri microbiologici.**

**Il regolamento 2073/2005 non va interpretato come elenco esaustivo dei possibili limiti alle contaminazioni microbiologiche degli alimenti. L’autorità competente a livello nazionale può trattare come “prodotto a rischio” una partita di carne di pollame contaminata da salmonelle di sierotipo diverso da quello contemplato dalla disciplina Ue sui contaminanti microbiologici.**

Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-89/21, «Romega» UAB c. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba<sup>1</sup>.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 1 – Allegato I – Carne fresca di pollame – Controllo da parte delle autorità nazionali competenti della presenza delle salmonelle elencate alla riga 1.28 del capitolo I di tale allegato – Controllo

<sup>1</sup> Sulla sentenza in oggetto si veda il commento di D. PISANELLO, in questa *Rivista*, parte II.

della presenza di altri microrganismi patogeni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Portata.

*L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microorganismi patogeni diversi dai sierotipi di salmonella previsti all'allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011.*

### **Sicurezza alimentare - criteri microbiologici**

**Il limite di presenza di *Listeria Monocytogenes* deve essere rispettato lungo tutto il corso di validità della shelf-life del prodotto.**

Corte di giustizia UE, 30 giugno 2022, causa C-51/21, *Aktsiaselts M.V.WOOL c. Põllumajandus- ja Toiduamet*.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 - Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Art. 3, par. 1 - Obblighi degli operatori del settore alimentare - Allegato I - Capitolo 1, punto 1.2 - Valori limite di presenza di *Listeria monocytogenes* nei prodotti della pesca prima e dopo l'immissione sul mercato - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Art. 14, par. 8 - Controllo ufficiale del prodotto nella fase dell'immissione sul mercato - Portata.

*Il combinato disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 feb-*

*braio 2019, deve essere interpretato nel senso che, qualora il produttore non sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che, durante tutto il loro periodo di conservabilità, i prodotti alimentari non supereranno il limite di 100 unità formanti colonie/grammo (g) relativamente alla presenza di *Listeria monocytogenes*, il limite che impone l'assenza di rilevamento di *Listeria monocytogenes* in 25 g del prodotto alimentare in questione, previsto al citato punto 1.2 del detto allegato I, non si applica ai prodotti alimentari che sono stati immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.*

### **Sicurezza alimentare – contaminanti chimici**

**In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione per una determinata sostanza attiva (pesticida) la Commissione può procedere alla soppressione degli LMR senza dover nuovamente consultare l'EFSA.**

Tribunale Ue, 13 luglio 2022, causa T-629/20, *Delifruit, SA c. Commissione Ue*

Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva clorpirifos – Determinazione dei limiti massimi applicabili ai residui di clorpirifos presenti nelle o sulle banane – Regolamento (CE) n. 396/2005 – Conoscenze scientifiche e tecniche disponibili – Altri fattori legittimi.

*1) Il regolamento n. 396/2005 applica l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, che prevede che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. La protezione della salute pubblica è di importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche notevoli, per taluni operatori.*

*Al fine di poter perseguire efficacemente gli obiettivi ad essa assegnati dal regolamento n. 396/2005, ossia, in particolare, garantire un livello elevato di protezione della salute umana ed animale e degli interessi dei consumatori e garantire il buon funzionamento del mercato interno, e in considerazione delle complesse valutazioni tecniche che essa deve effettuare, dev'essere attribuito alla Commissione un ampio potere discrezionale.*

*In caso di revoca di autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari a seguito del mancato rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, l'articolo 17 del regolamento n. 396/2005 mira a consentire alla Commissione di sopprimere quanto prima gli LMR per tale sostanza attiva, in particolare allo scopo di proteggere la salute umana e il consumatore dall'assunzione di residui di antiparassitari non autorizzati, conformemente ai considerando 5 e 22 del regolamento in parola. Infatti, l'esenzione dall'obbligo di esprimere un parere da parte dell'EFSA, prevista da tale disposizione, trova spiegazione nella circostanza che, poiché tale autorità è già stata chiamata a prendere posizione sulle preoccupazioni per la salute umana legate all'esposizione a una sostanza attiva nell'ambito della procedura che ha condotto al mancato rinnovo dell'approvazione di tale sostanza, sarebbe superfluo che l'EFSA fosse nuovamente adita per fornire un nuovo parere su tale sostanza nell'ambito della procedura di soppressione degli LMR, a meno che, prima dell'adozione di un regolamento che sopprime gli LMR, elementi scientifici nuovi ed affidabili non indichino un'evoluzione significativa delle conoscenze scientifiche rispetto alla posizione assunta dall'EFSA su tale sostanza.*

2) Il regolamento n. 396/2005 è stabilito in conformità ai principi generali della legislazione alimentare di cui agli articoli da 5 a 8 del regolamento n. 178/2002. Pertanto, al fine di preservare la coerenza delle nozioni applicabili in materia fitosanitaria, il regolamento n. 396/2005 deve essere interpretato alla luce delle nozioni equivalenti quali definite nel regolamento n. 178/2002.

Dall'articolo 6 del regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi applicabili all'analisi del rischio, in particolare dal suo paragrafo 3, si evince che gli «altri fattori legittimi» costituiscono elementi da prendere in considerazione nel contesto della «gestione del rischio», che, secondo l'articolo 3, punto 12, del regolamento in parola è definito come un processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. A tal proposito, dal considerando 19 del regolamento n. 178/2002 si evince che questi altri fattori pertinenti che devono essere legittimamente presi in considerazione nel contesto della gestione del rischio corrispondono a fattori sociali, economici, tradizionali, etici e ambientali, nonché alla fattibilità dei controlli.

### **Sicurezza dei prodotti somiglianti agli alimenti.**

#### **La pericolosità dei prodotti che assomigliano agli alimenti si presume.**

Corte di giustizia UE, 2 giugno 2022, causa C-122/21, *Get Fresh Cosmetics Limited c. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba*.

Direttiva 87/357/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari – Nozione – Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente – Presunzione di pericolosità – Assenza – Prova.

*L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li confondano con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, possa comportare rischi quali il soffocamento, l'intossicazione, la perforazione o l'ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono valutare caso per caso se un prodotto soddisfi le condizioni elencate in detta disposizione e dimostrare tale circostanza.*

### **Ambiente.**

#### **Inquinamento di corpo idrico superficiale.**

**Nella Valutazione di Impatto Ambientale occorre tenere conto del possibile inquinamento dei corpi idrici superficiali anche se temporaneo.**

Corte di giustizia UE, 5 maggio 2022, causa C-525/20, *Association France Nature Environnement c. Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire*.

Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l'azione dell'Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un programma o un progetto che può provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Nozione di «deterioramento» dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 4, paragrafi 6 e 7 – Deroghe al divieto di deterioramento – Presupposti – Programma o progetto che ha impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine sullo stato di un corpo idrico superficiale.

*L'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, quando valutano la compatibilità di un programma o di un progetto particolare con l'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine su queste ultime, a meno che non sia manifesto che simili impatti hanno, per loro natura, solo scarsa incidenza sullo stato dei corpi idrici interessati e non possono comportare un «deterioramento» ai sensi di detta disposizione. Qualora, nell'ambito della procedura di autorizzazione di un programma o di un progetto, le autorità nazionali competenti determinino che esso può provocare un simile deterioramento, tale programma o tale progetto può essere autorizzato, anche se detto deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 7, della suddetta direttiva.*

### **O.G.M.**

**La normativa Ue sugli O.G.M. non osta a una normativa nazionale che imponga restrizioni alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati per salvaguardare le colture limitrofe dal rischio di contaminazioni accidentali, purché la disciplina nazionale sia proporzionata.**

Corte di giustizia UE, 7 luglio 2022, causa C-24/21, *PH c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*

Regolamento (CE) n.1829/2003 – Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Possibilità per gli Stati membri di adottare le misure opportune per evitare

la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti – Condizioni di applicazione – Principio di proporzionalità – Orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nelle colture convenzionali e biologiche – Misura adottata da un ente infrastatale che vieta nel suo territorio la messa in coltura del mais geneticamente modificato.

*1) L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una misura nazionale che vieta, al fine di evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, la coltivazione nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, a condizione che tale misura consenta di raggiungere l'obiettivo di garantire ai produttori e ai consumatori la scelta tra prodotti provenienti da colture geneticamente modificate e prodotti provenienti da colture biologiche o convenzionali e che, alla luce delle peculiarità di dette colture in tale territorio, la suddetta misura sia necessaria a raggiungere tale obiettivo e sia proporzionata ad esso.*

*2) Qualora una misura nazionale vieti, nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi, la coltivazione di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, in conformità all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, non è necessario verificare, ulteriormente e distintamente, se tale misura sia conforme agli articoli da 34 a 36 TFUE.*

### **Giurisprudenza italiana.**

#### **Giurisprudenza costituzionale.**

#### **Agricoltura.**

**È irragionevole imporre quale requisito di onorabilità degli addetti al controllo degli enti di certificazione dei prodotti biologici l'assenza di iscrizioni nel registro degli indagati per reati contro l'industria, il commercio o il patrimonio.**

#### **Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2022 del 17 giugno 2022**

Norme oggetto di sindacato di costituzionalità: Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.

*Ponendosi in contrasto con la linea tendenziale dell'ordinamento, che radica il presupposto di operatività delle misure limitative extrapenali nella circostanza che l'accertamento della responsabilità penale del sottoposto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità, la norma contenuta nell'Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), al d.lgs. n. 20 del 2018, non solo non richiede che l'accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevede che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose.*

*L'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito comporta già che la stessa possa dirsi «essere interessat[a] da procedimenti penali in corso» per uno dei reati rientranti nel catalogo contenuto nella disposizione censurata.*

*Il carattere irragionevole di siffatte scelte legislative è stato già ritenuto da questa Corte in plurime occasioni.*

*Rileva la circostanza che la capacità di una persona sottoposta a procedimento penale per determinati reati – e come tale «interessat[a] da procedimenti penali in corso» – viene oltre misura limitata per il fatto di essere inibita radicalmente fin dalla sola iscrizione nel registro degli indagati senza che sia emerso alcun fumus del reato medesimo.*

*La valutazione dell'interesse ad evitare che l'attività di controllo e certificazione dei prodotti da agricoltura biologica sia esercitata da soggetti che abbiano*

*commesso reati contro l'industria, il commercio o il patrimonio (o reati comunque puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni) è anticipata a tal punto da impedire lo svolgimento di un'attività lavorativa, quale conseguenza già dell'essere la persona "interessata" da un procedimento penale.*

*Il principio di ragionevolezza viene posto in sofferenza proprio dall'estensione, coniugata all'automatismo della misura, la quale, pur se non esige che vi sia stato un accertamento irrevocabile del reato, richiede comunque un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell'indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all'emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale e l'idoneità a svolgere determinate attività richiedenti particolari requisiti di moralità.*

#### **Giurisprudenza amministrativa.**

##### **Alimenti – controllo ufficiale.**

**È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso al T.A.R. avverso un "blocco ufficiale" che costituisce provvedimento avente natura cautelare o sanzionatoria nell'ambito dei procedimenti sanzionatori amministrativi.**

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte n. 589 del 21 giugno 2022, X c. Azienda Sanitaria Locale di Asti (ASL AT).

Norma applicata: art. 137 reg. (Ue) 2017/625.

*Il blocco ufficiale va ricompreso, a seconda della funzione concretamente svolta, o nella categoria dei provvedimenti di natura cautelare, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, o tra le sanzioni patrimoniali amministrative, di cui ugualmente si ritiene che la cognizione sia in termini sistematici devoluta al Giudice Ordinario.*

##### **Tutela del consumatore – sicurezza alimentare.**

**Le testimonianze di consumatori su mass media costituiscono una "comunicazione commerciale" se dirette ad evidenziare i pregi di un prodotto nel contesto di una trasmissione televisiva.**

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 7978 del 15 giugno 2022.

Norme applicate: artt. 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, e 40, comma 1, del D.lgs. 177/2005.

*Il sindacato giurisdizionale sugli atti di regolamentazione delle Autorità amministrative si può estendere anche all'accertamento dei fatti operato dall'Autorità sulla base di concetti giuridici indeterminati o di regole tecnico-scientifiche opinabili (al fine di evitare che la discrezionalità tecnica trasmodi in arbitrio specialistico); ciò implica, nel rispetto dei limiti dell'opinabile tecnico-scientifico, la verifica del grado di attendibilità dell'analisi economica e delle valutazioni tecniche compiute, alla stregua dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalità, attraverso gli strumenti processuali a tal fine ritenuti idonei (ad. es., consulenza tecnica d'ufficio, verifica, ecc.). Tale sindacato, tuttavia, non può spingersi fino al punto di sostituire le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione: il giudice (sia pure all'esito di un controllo «intrinseco», che si avvale cioè delle medesime conoscenze tecniche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall'Amministrazione) non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'Autorità, dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.*

*La trasmissione di una pluralità di testimonianze di consumatori nell'ambito di un canale televisivo monotematico può essere ricondotta alla sollecitazione all'acquisto dei prodotti della società cui si ispira il canale.*

*La circostanza che in modo continuo ed insistente, nell'arco dell'intera giornata, vengano trasmessi approfondimenti e testimonianze in cui si dà atto dei benefici (miglioramento o addirittura guarigione) ottenuti in diretta conseguenza dell'adozione dello stile di vita reclamizzato (comprensivo anche dell'assunzione degli integratori della società in questione), è certamente idonea ad ingenerare nei telespettatori una sfiducia, o quanto meno un forte dubbio, sulla efficacia della medicina tradizionale.*

**Giurisprudenza penale.****Ambiente.****Ancora sulla distinzione fra deposito incontrollato di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.**

Sentenza della Corte di Cassazione III Pen., sentenza n. 19864 del 20 maggio 2022.

Norma applicata: art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2003.

*Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato.*

*La distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.*

**Alimenti.****Denominazioni di Origine Protetta.****Sequestro probatorio e restituzione di prodotti destinati alla confisca.****Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenza n. 20739 del 27 maggio 2022.**

Norme applicate: art. 474 bis e 517 quater c.p. – 240 c.p. - 324 co. 7 c.p.p.

*Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che opera tanto in caso di sequestro preventivo quanto di sequestro probatorio anche al di fuori del procedimento di riesame, riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, secondo comma,*

*cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, 'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. A quest'ultimo gruppo, ovvero sia a quelle di natura speciale, appartiene la confisca disciplinata dall'art. 474 bis cod. pen. applicabile al caso di sequestro probatorio di prodotti contrassegnati come D.O.P. per effetto del richiamo a tale norma contenuto nell'art. 517 quater cod. pen. Il tratto distintivo delle suddette misure rispetto a quella disciplinata dall'art. 240 secondo comma cod. pen. risiede nella ratio sottesa al vincolo reale posto che l'obbligatorietà prevista dall'art. 240 secondo comma trova giustificazione, pur con le innegabili differenze tra le ipotesi indicate al n. 1) e quelle indicate al n. 2), rispetto a quelle di cui al n. 1-bis) di successivo inserimento all'interno della disposizione codicistica, nella circostanza che la misura concerne cose intrinsecamente pericolose, in quanto la detenzione o l'uso di esse assume di per sé carattere criminoso: mentre l'obbligatorietà risponde in tali casi, ad una logica preventiva, perché la loro restituzione rappresenterebbe la premessa per la commissione di un nuovo reato, per contro, nelle altre ipotesi di confisca si individua quale elemento comune la funzione punitivo-repressiva, che informa l'apposizione del vincolo prescindendo dalla pericolosità intrinseca della cosa. Ciò ovviamente a condizione che la norma, contenuta tanto in disposizioni speciali quanto nello stesso codice penale, che dispone la confisca non riproduca le stesse disposizioni contenute nell'art. 240 secondo comma cod. pen., oppure lo richiami espressamente. E questo non è certamente il caso dell'art. 474 bis cod. pen. Che prevede la confisca obbligatoria delle res che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono l'oggetto, il prodotto o il prezzo o il profitto, ovvero sia in situazioni che corrispondono alla ablazione facoltativa di cui all'art. 240 c.p., primo comma e che, tranne per il prezzo del reato, non riproduce le previsioni dell'art. 240 c.p., secondo comma.*

### **Made in Italy**

**L'utilizzo della dicitura "Italy" sul prodotto, ancorché priva dell'indicazione "made in" costituisce falsa indicazione dell'origine del prodotto stesso.**

Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 23850 del 21 giugno 2022.

Norme applicate: art. 517 c.p. – l. 350/03 art. 4 co. 49.

*In mancanza di indicazioni grafiche o etichette relative alla provenienza*

*estera il Tribunale, facendo buon governo dei richiamati principi, ha ritenuto che la stampigliatura sulla merce della scritta "Italy" configuri la fattispecie penalmente rilevante contestata, stante l'ingannevole richiamo alla sua produzione in Italia senza che a tal fine possa ritenersi essenziale la mancanza della precedente dicitura "made in", tenuto conto che la scritta in questione non avrebbe avuto altra ragione di esserci se non quella di trarre in inganno i consumatori.*

### **Prodotti biologici – frode in commercio.**

**Il titolare di un mangimificio che produce mangimi biologici deve istruire adeguatamente i propri dipendenti, altrimenti può incorrere in frode nell'esercizio del commercio in caso di contaminazioni accidentali.**

Cassazione Penale, sez. III, sentenza 27190 del 14 luglio 2022.

Norme applicate: reg. (Ue) 2018/848; art. 515 c.p.

*In tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all'art. 515 cod. pen. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verificino*

### **Sicurezza alimentare**

**Presenza di corpo estraneo negli alimenti somministrati a una mensa e ruolo apicale del responsabile del centro di cottura: necessario l'accertamento circa l'omessa istruzione degli addetti o l'omessa vigilanza sul loro operato.**

Cassazione Penale Sent. - Sez. 1 - n. 21252 del 1 giugno 2022.

Norme applicate e capo di imputazione: art. 5 lett b) l. 283/62; art. 3 co. 1 reg. (Ue) n. 178/2002.

*Laddove venga in rilievo il ruolo di soggetti apicali, non personalmente coinvolti nelle materiali attività oggetto d'imputazione, questi rispondono del*

*reato di cui all'art. 5 lett. B) l. 283/62 qualora abbiano colposamente trascurato di impartire disposizioni al fine di garantire un regime di controllo della qualità del prodotto idoneo a prevenire una simile eventualità ovvero, laddove disposizioni nel senso indicato siano state impartite, di verificarne la corretta attuazione.*

*L'accertamento dell'assenza nel manuale HACCP aziendale di indicazioni circa l'utilizzo di macchinari che siano composti da calamite, laddove sia stata riscontrata la presenza di una calamita nel prodotto finito come corpo estraneo, non può postulare di per sé l'esistenza di una penale responsabilità in capo al soggetto responsabile della qualità di un centro cottura che non abbia materialmente operato in occasione del confezionamento del pasto oggetto del proc. pen.*

#### **Giurisprudenza civile.**

##### **Marchi – denominazioni geografiche.**

**L'Organismo di controllo di una I.G.P. ha l'obbligo di verificare la conformità dell'etichetta al disciplinare di produzione, anche se è conferita direttamente dal Consorzio di tutela all'O.S.A.**

Corte di Cassazione, Sez. II, Ord. n. 21963 del 12 luglio 2022

*Il controllo del rispetto del disciplinare, anche riguardo alle modalità di etichettatura, doveva precedere la messa in commercio ed era affidata all'autorità di controllo, come espressamente prevede la normativa Ue sulle DOP – IGP].*

*L'accertamento della violazione delle norme sull'etichettatura di una IGP compete all'ente di certificazione, trattandosi di prodotti certificati conformi al disciplinare di produzione.*

**Utilizzare il termine “Grana” per intendere un formaggio da grattugia simile generico costituisce evocazione.**

Tribunale di Venezia, sentenza n. 855 del 25 maggio 2022.

Norme applicate: Art. 13, regolamento (Ue) 1151/2012; art. 2598 n. 3 c.c.

*Il termine “Grana” costituisce elemento autonomamente tutelabile della D.O.P. composta Grana Padano. Come tale costituisce “evocazione” ai sensi dell’art. 13 del regolamento (Ue) n. 1151/2012 e atto di concorrenza sleale l’utilizzo di tale denominazione per identificare, seppure solo nell’ambito di comunicazioni al pubblico, un prodotto simile generico non titolato a fregiarsi della Denominazione di Origine Protetta.*

#### **Marchi e tutela del *Made in Italy*.**

**Ancora una pronuncia “rigorosa” in materia di marchi e origine dei prodotti contrassegnati.**

#### **Cassazione Civile, Ordinanza - Sez. I Civ. - n. 20226 del 23 giugno 2022.**

Norme applicate: art.4 comma 49 della l.350/2003, nel testo modificato per effetto dell’art.16 d.l. 135/2009, coordinato con legge di conversione 20 novembre 2009 n. 166

*Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto (fattispecie relativa a calzature in cui l’origine del prodotto – non italiana – non veniva adeguatamente evidenziata a fronte dell’uso del marchio italiano della merce, ritenuto idoneo a indurre in errore il consumatore).*

#### **Sicurezza alimentare.**

**L’attivazione di un sistema di allerta fa presumere la pericolosità del prodotto, con conseguente obbligo del ritiro dello stesso dal mercato.**

#### **Cassazione Civile, sentenza n. 22024 del 12 luglio 2022**

Norme applicate: art. 19 reg. (Ue) 178/2022; art. 3 d.lg.s. 190/2006.

*La violazione dell'art. 19 del citato Regolamento CE (mancato ritiro del prodotto dal mercato in caso di diramazione di allerta) costituisce un illecito amministrativo di pericolo, così che, una volta attivata la procedura di allerta, deve presumersi la pericolosità del prodotto alimentare, essendo obbligo immediato dell'operatore quello di provvedere all'immediato ritiro del prodotto "incriminato", senza alcun margine di opinabilità siccome correlato a personali convinzioni, ancorché supportate da elementi muniti di un certo grado di scientificità.*

Sentenze e massime a cura di **Vito Rubino** e **Giovanni Stangoni**.